



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1096**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, articolo 36 ter 1: approvazione dei criteri e delle modalità di avvalimento di uffici e messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a favore di Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (A.P.A.C.)

Il giorno **29 Giugno 2015** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), istituita ai sensi dell'art. 39 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, opera quale centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché quale centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 36 ter 1 della l.p. n. 23/90, introdotto con l'articolo 40 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2015:

- ai sensi del comma 1, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) svolge necessariamente la funzione di stazione appaltante a favore delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dal Comune di Trento per le procedure di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria qualora gli interventi e gli acquisti siano realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale, oltre che negli altri casi previsti dalla normativa provinciale;
- ai sensi del comma 2, con l'eccezione del Comune di Trento, i comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) quale centrale di committenza ovvero nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste dalla l.p. n. 3/2006 e, per i comuni non soggetti a tale obbligo, tramite convenzione con le medesime gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse;
- ai sensi del comma 3, per lo svolgimento delle funzioni previste dal medesimo articolo, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) possa avvalersi, tra l'altro, dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione dalle medesime;

A seguito delle disposizioni normative sopra citate, il carico di lavoro in capo all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) subirà un notevole incremento compensato, a livello di sistema da economie di spesa e di qualità che dovrebbero ingenerarsi nel primo caso, per la standardizzazione delle procedure e la conseguente diminuzione del costo di produzione unitario del servizio, nell'altro dalla necessaria maggior specializzazione del personale addetto. Ciò rende necessario individuare delle opportune misure organizzative che garantiscano continuità all'azione amministrativa di competenza dell'Agenzia stessa, che possono consistere o nella messa a disposizione della stessa Agenzia di risorse umane provenienti dalle amministrazioni aggiudicatrici tenute a valersi dell'Agenzia, o nell'avvalimento di uffici e servizi della amministrazioni stesse secondo le modalità ed i criteri di seguito illustrati.

Per quanto concerne la possibilità, prevista dal comma 3 del citato articolo 36 ter 1 della l.p. n. 23/90 di avvalimento dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici si propone di adottare i seguenti criteri e modalità:

**1) Criteri e modalità per l'avvalimento di uffici ai sensi dell'articolo 16 bis della l.p. n. 23 del 1992 e dell'articolo 36 ter 1 l.p. n. 23 del 1990**

Per quanto concerne la possibilità, prevista dal comma 3 del citato articolo 36 ter 1 della l.p. n. 23/90, di avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici, si rileva che l'articolo 16 bis della l.p. n. 23/92 prevede, tra altro, che:

- la Provincia può assumere in affidamento determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento di strutture e uffici di altri enti, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni;
- le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Si ritiene che l'Agenzia possa beneficiare delle disposizioni testé citate, al fine di ottimizzare la gestione di procedure di gara che dovessero risultare particolarmente gravose in considerazione di settori specifici di attività (quali ad esempio potrebbero essere gli acquisti di beni e servizi nel settore sanitario). Tenuto conto di quanto sopra espresso, anche per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale, si propone, in prima applicazione, di approvare i seguenti criteri generali per l'avvalimento da parte di Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) delle strutture organizzative degli enti strumentali pubblici della Provincia di cui all'art. 33 comma 1 lett. a) della l.p. n. 3/2006 nonché il relativo schema di convenzione di cui all'allegato 1) che ne terrà necessariamente conto:

- l'avvalimento di strutture avverrà sulla base di specifici piani di lavoro operativi decisi in accordo tra il Dipartimento provinciale competente in materia di personale e affari generali, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e l'ente strumentale pubblico;
- le strutture di enti strumentali pubblici dei quali l'Agenzia si dovesse avvalere verranno assunti funzionalmente, limitatamente all'esercizio delle funzioni declinate nella convenzione fra Provincia e enti strumentali pubblici, nell'organizzazione dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.);
- le strutture di enti strumentali pubblici dei quali l'agenzia si dovesse avvalere saranno soggetti ai poteri di direzione e di controllo della Direzione dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) limitatamente all'esercizio delle attività e procedure oggetto di avvalimento individuate nei piani di lavoro operativi di cui sopra;
- le strutture di enti strumentali pubblici dei quali l'Agenzia si dovesse avvalere, nell'espletamento delle attività oggetto di avvalimento, si impegneranno a rispettare le misure organizzative anticorruzione adottate dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) ai sensi del Piano provinciale di prevenzione della corruzione;
- le strutture di enti strumentali pubblici dei quali l'Agenzia si dovesse avvalere rimarranno strutturalmente incardinati negli enti di appartenenza, rimanendo instaurato presso di essi il rapporto di servizio con i dipendenti assegnati, nonché la provvista dei mezzi necessari per il funzionamento

degli uffici/servizi medesimi. Gli enti di appartenenza rimarranno altresì datori di lavoro ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;

- in prima applicazione, per quanto concerne gli appalti ad evidenza pubblica di rilievo europeo del settore sanitario, ivi compresi quelli di competenza della Aziende pubbliche di servizi alla persona, si ritiene opportuno addivenire all'approvazione di uno schema di convenzione tipo specifico (di cui all'allegato 2) con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari la cui attivazione necessita peraltro, vista la complessità e delicatezza di questo settore di cruciale importanza per la vita dei cittadini, un differimento tecnico, finalizzato alla messa a regime di tutti gli aspetti organizzativi connessi, al 1° ottobre 2015. A tal fine le procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e di forniture di detto ente, saranno autonomamente gestite fino alla data del 1° ottobre 2015.

Per quanto concerne invece la possibilità, prevista dal comma 3 del citato articolo 36 ter 1 della l.p. n. 23/90 e dall'articolo 39 bis della l.p. n. 3/2006, di messa a disposizione presso la Provincia di personale dipendente degli enti strumentali provinciali di cui agli articoli 32 e 33 della l.p. n. 3/2006, specializzato in materia di procedure di appalto, si propone di adottare i seguenti criteri e modalità:

## **2) Criteri e modalità per la messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici**

A) Personale dipendente di Fondazioni e società della Provincia (art. 33 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 3/2006).

- a) il Dirigente generale competente in materia di personale verifica, anche avvalendosi, per quanto di competenza, del Centro Servizi Condivisi di cui all'art. 7 l.p. 27/2010 e s.m., la disponibilità presso gli enti strumentali ex articolo 33, comma 1, lettere b) e c) della l.p. n. 3/2006 di personale a tempo indeterminato in possesso delle specifiche competenze in materia di gestione degli appalti ai fini della successiva messa a disposizione dello stesso presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.);
- b) la durata della messa a disposizione e dell'eventuale proroga verrà stabilita di comune accordo tra il Dirigente generale competente in materia di personale e l'ente strumentale interessato, nella durata massima di 3 anni;
- c) la Provincia dispone obbligatoria direttiva all'ente strumentale di messa a disposizione del proprio personale operante nel settore degli appalti a favore dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) qualora richiesto, tenuto conto che l'espletamento delle procedure di gara di spettanza di detti enti verrà garantito dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.);
- d) la messa a disposizione del personale dipendente di Fondazioni e società della Provincia di cui all'art. 33 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 3/2006 sarà regolata attraverso apposita convenzione tra la Provincia e gli enti strumentali interessati secondo lo schema allegato n. 3) al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- e) il personale messo a disposizione presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) sarà prioritariamente adibito alla gestione amministrativa degli appalti di competenza dell'ente di appartenenza, tenuto conto della programmazione dell'attività dell'Agenzia approvata dalla Giunta provinciale;
- f) la messa a disposizione sarà disposta a titolo gratuito, salvo quanto espressamente previsto ai successivi punti;
- g) al personale messo a disposizione continuano ad applicarsi i contratti di lavoro nel tempo vigenti presso l'ente di appartenenza, tenuto conto di quanto di seguito disposto:
  - a. fermo restando il trattamento fondamentale previsto dal contratto di lavoro applicato presso l'Ente di appartenenza, per quanto concerne il trattamento accessorio inteso quali indennità, straordinari, trasferte e missioni, lo stesso sarà riconosciuto secondo le modalità e i limiti vigenti per il personale provinciale e sarà a carico della Provincia;
  - b. per quanto concerne invece il trattamento accessorio, inteso quali premi assimilabili al Fo.R.E.G. provinciale, gli enti potranno riconoscere al personale messo a disposizione voci retributive di premi come previsti dai contratti di lavoro vigenti presso gli enti medesimi, dandone comunicazione al Dirigente dell'Agenzia e al Dipartimento provinciale competente in materia di personale; la Provincia potrà inoltre disporre, a proprio carico, l'attribuzione di quote di obiettivi specifici Fo.R.E.G.;
  - c. complessivamente il trattamento accessorio di cui al presente comma g), annualmente riconosciuto al personale messo a disposizione, sarà comunque soggetto ai massimali e limiti di cumulo previsti per il personale provinciale.
- h) il periodo trascorso alle dipendenze funzionali dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) e l'esperienza professionale ivi maturata saranno valutati, assumendo a riferimento gli elementi forniti dalla Provincia sul servizio prestato presso di essa, ai fini della fruizione dei benefici giuridici ed economici previsti dai contratti di lavoro applicati presso l'Ente di appartenenza, nonché per quanto concerne lo sviluppo di carriera, quale servizio effettuato presso l'Ente medesimo.

Le messe a disposizione che dovessero essere già in corso per effetto di precedenti deliberazioni dovranno essere adeguate ai criteri sopra citati.

**B) Personale dipendente di Enti pubblici strumentali della Provincia (art. 33 comma 1 lett. a) della l.p.: n. 3/2006) e altri enti pubblici**

Fermo restando quanto previsto alle lettere a), b), f), g) e h) della precedente lettera A), il personale degli enti strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) della l.p. n. 3/2006 sarà assunto in posizione di comando con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale, ai sensi dell'art. 8 della l.p. 7/1997, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale.

I comandi attivati in conseguenza del presente provvedimento saranno considerati in deroga a quelli previsti dalla deliberazione n. 189 del 16 febbraio 2015.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto quanto comunicato dal Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di approvare i criteri, le modalità e i tempi per l'avvalimento di uffici e la messa a disposizione di personale delle amministrazioni aggiudicatrici a favore dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) secondo quanto indicato in premessa;
- 2) di stabilire che i comandi attivati in conseguenza del presente provvedimento sono da considerarsi in deroga ai limiti previsti dalla precedente deliberazione n. 189 del 16 febbraio 2015;
- 3) di approvare lo schema di convenzione di avvalimento tra la Provincia e gli enti strumentali pubblici di cui all'art. 33 comma 1 lett. A) della l.p. n. 3/2006 di cui all'allegato 1), che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare lo schema di convenzione di avvalimento tra la Provincia e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con efficacia dal 1° ottobre 2015, di cui all'allegato 2), che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia e le Fondazioni e Società di cui all'art. 33 comma 1 lett. b) e c) della l.p. n. 3/2006 per la messa a disposizione di personale a favore dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.), di cui all'allegato 3), che viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di stabilire che le messe a disposizione che dovessero essere già attivate a favore dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) per effetto di precedenti deliberazioni, dovranno essere adeguate ai criteri esposti nelle premesse e approvati con il presente provvedimento;
- 7) di demandare al Dirigente generale competente in materia di personale la fase di verifica circa la disponibilità, degli enti locali e di altri enti pubblici alla messa a disposizione di personale per le finalità esposte in premessa nonché di individuazione, di comune accordo, del personale interessato e di fissazione della durata della messa a disposizione;
- 8) di dare atto che i necessari provvedimenti di comando e messa a disposizione del personale ai sensi delle citate disposizioni legislative e secondo i criteri e le modalità approvati con la presente deliberazione saranno adottati dal dirigente generale del Dipartimento competente in materia di personale della Provincia.